

1
483 3
2019

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede.

È costituita l'Organizzazione di Volontariato con la denominazione

"Educare Insieme ODV"

L'Associazione applica la normativa prevista dal Codice del Terzo settore immediatamente applicabile, subordinando l'applicabilità delle norme a efficacia differita alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione subordina l'esercizio delle attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore) inserite nel presente atto che dovessero essere incompatibili con la disciplina prevista dalla normativa in vigore per le organizzazioni di volontariato, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Sondrio, Via Cesare Battisti, 18.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 2 – Finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

In particolare, l'Associazione si propone di sostenere l'azione educativa delle famiglie che spesso, per cause oggettive, non sono nelle condizioni di poter sostenere l'impegno scolastico dei propri figli e, a volte, risultano

disorientate davanti a problematiche serie quali problemi di apprendimento, lievi disabilità, demotivazione allo studio, problemi linguistici e di emarginazione sociale.

Lo scopo dell'associazione si sostanzia nei seguenti punti:

1. Sostegno alle famiglie nello sviluppo del compito educativo;
2. Integrazione e aiuto alle famiglie nello svolgimento delle attività scolastiche dei figli;
3. Prevenzione del disadattamento minorile attraverso la valorizzazione delle risorse positive all'interno e all'esterno della famiglia stessa;
5. Promozione di reti sociali che sostengano la persona e la famiglia nel migliorare la qualità della vita; e di attività culturali, ricreative.
6. Accoglienza, sostegno e integrazione di alunni con bisogni educativi particolari di natura varia e complessa.
7. Relazione e interazione (anche attraverso la stipula di apposite convenzioni) con enti territoriali, agenzie educative, aziende sanitarie, organizzazioni pubbliche e private che hanno finalità di promozione educativa, sostegno all'apprendimento, benessere e integrazione sociale.
8. Educazione al rispetto della diversità di culture e religioni.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività delle cariche associative e riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art.3 - Attività di interesse generale.

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (c.1, lett. l);

- Educazione, istruzione, formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (c.1, lett.d);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal presente statuto (c.1, lett.e);

- Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (c.1, lett.v);

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (c.1, lett. w).

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

A. Offrire ai ragazzi in situazione di svantaggio ore di docenza extra scolastica nelle materie di indirizzo scolastico, in un contesto di promozione delle motivazioni allo studio, non finalizzato solo all'ottenimento del voto scolastico;

B. Creare un luogo di incontro e di accoglienza in cui i ragazzi vengano aiutati, da adulti competenti, ad assumersi le proprie responsabilità scolastiche, e offrire la possibilità di un confronto tra pari;

C. Offrire una risposta concreta ai problemi complessi dei ragazzi (di apprendimento/comportamento sommati a situazioni di fragilità familiare) lavorando insieme a tutti gli attori che entrano nel processo educativo, di cura o di assistenza di ogni ragazzo;

D. Attuare una metodologia di presa in carico dei ragazzi rispettosa delle loro esigenze e della loro sensibilità:

a seguito della richiesta di partecipazione dello studente alle attività di sostegno scolastico, l'Associazione procede con un colloquio con le famiglie e/o il contesto di riferimento; si confronta con i docenti della scuola; può acquisire informazioni dai servizi sociali e di neuropsichiatria infantile; individua con tutti gli attori del progetto educativo gli obiettivi da perseguire; suggerisce l'entità e le modalità di supporto necessarie, individua le figure di supporto da attivare; definisce un metodo di lavoro

che viene condiviso e rivisto, se necessario, grazie alla costante relazione con i soggetti educativi coinvolti nel processo.

- E. Accompagnare le famiglie, attraverso incontri personali e di formazione nella quotidiana responsabilità educativa nei confronti dei figli, con particolare riguardo a quelle in difficoltà;
- F. Creare una comunità educante che si muova armonizzando e ottimizzando gli intenti e gli interventi.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative realizzate dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 6. - Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro trenta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di trenta giorni, la domanda si intende accolta e il nominativo dell'associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il loro raggiungimento, secondo le capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web, indirizzo mail).

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni dei propri dati.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è annuale non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età iscritti nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati- enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, compreso l'associato. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione o mediante comunicazione mail o altri mezzi tecnologici, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro la data di convocazione dell'assemblea dei soci. Il mancato versamento della quota associativa viene equiparato ad un recesso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Art.8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- decesso;

- esclusione.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

Fatta eccezione per il caso di mancato versamento della quota come sopra disciplinato, il recesso deve essere comunicato per iscritto, entro i tre mesi precedenti la fine dell'anno sociale, all'Organo di Amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso pervenuta dopo tale termine non esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

La esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.
- d. per sentenze definitive di condanna per reati di cui all'apposito regolamento;
- e. in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini indicati nel presente Statuto.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata a mano o A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente

dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 9 – Attività di volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;

Tutte le cariche sono elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci;
- c) gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art. 11- L'Assemblea degli Associati

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art.12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la destinazione dell'eventuale avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto, tramite lettera o mail o altro mezzo elettronico, inviato a ciascun associato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

Art.14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art.15 – L'Organo di Amministrazione: Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, consiglio direttivo, composto da tre a sette membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto, ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato consigliere, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Art.16 Competenze del Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- può nominare il Segretario e il Tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;

- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- Conferisce incarichi professionali per lo svolgimento delle attività associative;
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi, nel rispetto delle disposizioni, limiti e condizioni stabiliti dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore;
- nomina il Direttore dell'associazione, se necessario
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

Art.17 Funzionamento dell'organo direttivo

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno quattro giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni esterne di lavoro, senza diritto di voto.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, e le altre cariche che si rendessero necessarie.

L'Organo di Amministrazione può nominare un direttore dell'associazione per la gestione e l'attuazione delle direttive dell'organo medesimo.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Conflitto di interessi degli amministratori

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art.18 – Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove occorran le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

E' compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 21 – Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 22 – Libri Sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre/gennaio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 27 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 29 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 30 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sondrio, 23-07-2019

... L. M. ...

Adam Amadio

Bellati Mario e Bellati Margherita

Bellati Mario

P. Melipani

Q. M.

Pace Sara
Anna Costantini

Francesca G.

Melutti
